

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5272

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta antimeridiana del 21 novembre 1990 (Stampati n. 281-821-1962)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ALIVERTI, AMABILE, VETTORI, FONTANA ELIO, RUFFINO, PERUGINI (281); GALEOTTI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GIANOTTI, POLLINI, GIUSTINELLI, TORLONTANO, TORNATI, CANNATA, TARAMELLI, GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, ANDREINI, SCARDAONI, VECCHI, BISSO, CASCIA, MARGHERITI, RANALLI, VISCONTI, PETRARA, MACALUSO, SENESI, BRINA, PINNA, LIBERTINI, ZUFFA, CIBANI, ANDRIANI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, NESPOLO, PECCHIOLI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SPETIČ, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CROSETTA, SPOSETTI, SCIVOLETTO, CALLARI GALLI, GAROFALO, VOLPONI (821); PIZZOL, CORTESE, DIPAOLO, BONO PARRINO, CANDIOTO, SIRTORI, BOSSI, BATTELLO, MANCIA, ACONI, ZANELLA, GUIZZI, AMABILE, RUBNER (1962)

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 novembre 1990*

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(Persone trasportate).

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla

persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto ».

ART. 2.

(Estensione della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto ».

ART. 3.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore).

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano munite di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assi-

curazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al comma 1 si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1 ».

ART. 4.

(Estensione soggettiva della garanzia).

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, comma terzo, del codice civile;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) ».

ART. 5.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 6.

(Massimali di garanzia).

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.

ART. 7.

(Tariffe).

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Il calcolo dei premi puri di mercato viene effettuato annualmente per ogni tipo di rischio da una apposita commissione istituita presso l'ISVAP e composta dal presidente dello stesso ISVAP, che la presiede, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, dal vice direttore generale dell'ISVAP, da un altro dirigente di tale Istituto, designato dal presidente, che svolge anche funzioni di segretario, e da tre esperti nelle materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni. La nomina degli esperti avviene su designazione del presidente dell'ISVAP.

3. I premi puri sono calcolati assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo coperto dalla tariffa. Nel calcolo dei premi puri non si tiene conto dei redditi netti derivanti dall'investimento delle ri-

serve tecniche nè delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri e le norme tariffarie relative, determinati dalla commissione di cui al comma 2 e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri comunicati dall'ISVAP e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei redditi netti ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa e le relative condizioni di polizza. La congruità della tariffa è valutata dall'ISVAP, sentita la commissione di cui al comma 2, sulla base dell'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla as-

sicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorché la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa che tenga conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai carichi corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le nuove tariffe e condizioni di polizza si applicano ai contratti in corso al 1° dicembre con decorrenza immediata.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Le imprese devono depositare le tariffe e le condizioni di polizza adottate presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione ».

ART. 8.

(Conto consortile).

1. L'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 11 provvede al calcolo dei premi puri sulla base delle

risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

2. Ai fini della rilevazione di cui al comma 1, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile appositamente costituito presso l'ISVAP e gestito per conto comune delle imprese stesse da un comitato presieduto dal presidente dell'ISVAP e composto dal vice direttore generale di detto Istituto e, su designazione del presidente, da un altro dirigente dell'ISVAP e da due esperti. Il comitato dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto ministeriale di nomina sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti il comitato.

3. Le modalità ed i criteri di gestione del conto consortile sono stabiliti dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'ISVAP. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai revisori. Con il regolamento di esecuzione di cui al comma 3 sono indicate le funzioni del collegio dei revisori dei conti.

5. Per la gestione del conto consortile l'ISVAP potrà procedere all'assunzione diretta di personale tecnico ed amministrativo in numero non superiore alle trenta unità. L'ISVAP potrà anche assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle tre unità.

6. Il presidente del comitato è tenuto ogni anno a pubblicare ed a trasmettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desunti dalla gestione del conto consortile ».

ART. 9.

*(Intervento del Fondo di garanzia
per le vittime della strada).*

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose ».

ART. 10.

(Vittime colpevoli).

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", corrisponde un'indennità ai danneggiati per sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, che non abbiano diritto a risarcimento in quanto il sinistro è dovuto a loro colpa esclusiva, quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non siano titolari di un reddito ragguagliato ad un anno di importo superiore al doppio dell'ammontare annuo della pensione sociale;

b) dal sinistro sia derivata una inabilità permanente superiore al 40 per cento.

2. Per il caso di inabilità permanente totale l'indennità di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento dell'importo che il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è tenuto a pagare per ogni persona sinistrata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta misura, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata. Si applica in ogni caso il secondo comma del predetto articolo 21.

3. La richiesta documentata dell'indennità, diretta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" o all'impresa designata competente per il territorio in cui si è verificato il sinistro, deve essere presentata entro sei mesi dal giorno del sinistro ».

ART. 11.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia).

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge ».

ART. 12.

(Tentativo di conciliazione delle controversie).

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla prima

udienza, ordina la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca, nella stessa udienza devono essere specificati nel verbale di causa, l'ammontare della somma pretesa dal danneggiato e quello della somma offerta dall'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione ed i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi. Se le istanze istruttorie comprendono accertamenti tecnici, il tentativo di conciliazione è ripetuto dopo il loro espletamento.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 420 del codice di procedura civile ».

ART. 13.

(Pluralità di danneggiati).

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone danneggiate, ha effetto liberatorio dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste ».

ART. 14.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie).

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: « da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie » sono inserite le seguenti: « o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20. »;

b) al quarto comma, dopo le parole: « volersi surrogare nei diritti del danneggiato », sono inserite le seguenti: « che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma ».

ART. 15.

(Rilascio dell'attestazione di rischio).

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile.

La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale

delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ».

ART. 16.

(Consegna dell'attestazione di rischio).

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione o ad altro intermediario che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

ART. 17.

*(Offerta di risarcimento
per i danni alla persona).*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata

richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo idonea documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, versa la somma stessa in deposito bancario fruttifero, comunicando al danneggiato l'effettuato deposito e precisando che la somma resterà a disposizione per la liquidazione finale del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a depositare la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali

danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3 ».

ART. 18.

*(Valutazione e incidenza
del danno economico).*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per il lavoro autonomo sulla base della media rivalutata dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« L'eventuale danno economico derivante da invalidità permanente viene risarcito solo nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui l'invalidità incide effettivamente, per la sua specificità, sul reddito prodotto dal danneggiato e sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro ».

ART. 19.

*(Obbligo di presenza del servizio
di liquidazione dei sinistri
su tutto il territorio nazionale).*

1. L'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di

idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

ART. 20.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri).

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonché sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

ART. 21.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia).

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante che abbia riportato una invalidità permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre

1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un premio unico senza caricamenti per oneri provvigionali.

ART. 22.

(Obbligo di deposito dei listini dei prezzi dei pezzi di ricambio dei veicoli a motore).

1. I produttori e gli importatori di veicoli a motore sono tenuti a depositare semestralmente, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'elenco completo dei pezzi di ricambio con l'indicazione dei rispettivi prezzi.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a rendere pubblico l'elenco.

ART. 23.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche ed imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile club d'Ita-

lia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da cinque esperti.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 24.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno).

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno le imprese devono indicare separatamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

ART. 25.

(Ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale, con il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole Amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di

sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sui progetti di legge e di regolamento concernenti le materie di cui al comma 2.

4. All'Ispettorato è preposto un dirigente generale che sia in possesso di specifica preparazione tecnica. L'organizzazione e il ruolo del personale dell'Ispettorato sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 26.

(Danno alla salute e danno morale).

1. La tutela del diritto all'integrità fisica in caso di lesione, anche se influente ai fini della capacità o attitudine a produrre reddito, si realizza su presupposti di eguaglianza e attraverso l'adozione di criteri uniformi, ai sensi dell'allegato B alla presente legge.

2. I criteri per il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, sono previsti e determinati nell'allegato C alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

ART. 27.

(Convivente di fatto).

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

ART. 28.

(Liquidazione dei danni).

1. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonché per spese borsuali sono previsti e determinati, rispettivamente, negli allegati A, D ed E alla presente legge.

CAPO II

ART. 29

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni).

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denuncia di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 8, 23 e 25 della presente legge e ne dà comunicazione ai singoli enti ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denuncia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo do-

vuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

ART. 30.

(Riserva di senescenza).

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. - *(Riserva di senescenza).*

– 1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

2. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

3. Le imprese debbono presentare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfetariamente, in misura non inferiore al 10 per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base dei criteri indicati al comma 2, può fissare,

anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva ».

ART. 31.

(Riserva per sinistri denunciati tardivamente).

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è inserito il seguente:

« ART. 30-ter. - *(Riserva per sinistri denunciati tardivamente)*. - 1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire, per i contratti facenti parte del portafoglio italiano, una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso, secondo criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. Per le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ».

CAPO III

ART. 32.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni necessarie per adeguare le norme regolamentari approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

Art. 33.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 si applicano a decorrere dal terzo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore.

3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in corso alle date di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati di diritto alle disposizioni della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dalla data che sarà indicata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno fissati i tempi e le modalità per il passaggio delle consegne fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il presidente del comitato di gestione previsto dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'operatività del conto consortile.

6. In sede di assunzione da parte dell'ISVAP del personale necessario al funzionamento del conto consortile, hanno titolo preferenziale i dipendenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni addetti al predetto conto che facciano istanza di assunzione all'ISVAP.

ART. 34.

(Disposizioni transitorie).

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, dovrà avere applicazione fino al 30 novembre

dell'anno successivo a quello di decorrenza della tariffa stessa ed essere determinata in relazione a tale periodo di tempo.

2. Il comma 4 del predetto articolo 11 della legge n. 990 del 1969 trova applicazione a partire dalla seconda tariffa formata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato A
(articolo 28, comma 1)

CASO DI MORTE

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

a) il rimborso delle spese funerarie, nella misura massima di una volta l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del fatto;

b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito all'allegato D (inabilità temporanea);

c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; pari alla metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle; i predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;

d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

L'elencazione di cui sopra è tassativa.

ALLEGATO B

(articolo 26, comma 1)

DANNO ALLA SALUTE

La liquidazione del danno previsto dal comma 1 dell'articolo 26 della presente legge si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

1) due volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 9 per cento;

2) tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 9 per cento e fino al 50 per cento;

3) cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso di interesse legale.

ALLEGATO C
(articolo 26, comma 2)

DANNO MORALE

A titolo di danno morale competono i seguenti risarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: una volta e mezzo l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) un decimo dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;

2) tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;

3) cinque decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

2) cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;

3) una volta e mezza l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;

4) metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve;

5) un quarto dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lievissima.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

L'elencazione di cui sopra è tassativa.

ALLEGATO D
(articolo 28, comma 1)

INABILITÀ TEMPORANEA

A titolo di inabilità temporanea compete:

a) ai lavoratori dipendenti: la differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera pari al reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per trecentosessantacinque;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro, diviso per trecentosessantacinque.

L'elencazione di cui sopra è tassativa.

ALLEGATO E
(articolo 28, comma 1)

SPESE BORSUALI

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

- a) per cura e riabilitazione;
- b) per assistenza personale continuata, ragguagliate annualmente a sette volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro;
- c) extra sanitarie, ragguagliate al dieci per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;
- d) per certificazioni medico-legali, con il massimo del cinque per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale;
- e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.